

dell'Autorità, fermo restando la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per il risarcimento di eventuali danni (art. 15 del Codice) (*Nota* 10 novembre 2009).

In relazione ad una notificazione di sanzioni amministrative in busta aperta, effettuata da parte di un comune in mani diverse da quelle del destinatario (art. 174 del Codice), il dirigente responsabile aveva dichiarato che, per l'irregolare procedura di notifica, si sarebbe annullato il provvedimento in questione, nonché verificati i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti degli agenti notificatori. Sulla base di tali assicurazioni non si è proceduto all'adozione di specifici provvedimenti da parte dell'Autorità (*v.* artt. 11, comma 1, lett. *d*), e 13, comma 4, del *Regolamento* del Garante n. 1/2007) (*Nota* 2 novembre 2009).

Sempre in materia di notificazioni, un segnalante aveva lamentato la consegna in mani proprie, ma in busta aperta, per il tramite del messo comunale, di un avviso di accertamento e riscossione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti.

A tal proposito è stato evidenziato che la notificazione deve essere effettuata consegnando l'atto in busta sigillata limitatamente alle ipotesi in cui non possa avvenire nelle mani proprie del destinatario (art. 174 del Codice). Inoltre, il trattamento dei dati personali da parte degli incaricati del trattamento (art. 30 del Codice), quali i messi comunali tenuti al segreto d'ufficio, è legittimo (art. 15 del d.P.R. 20 gennaio 1957, n. 3) (*Nota* 10 novembre 2009).

Un cittadino invalido aveva lamentato l'obbligo stabilito da un Comune di inserire determinati tipi di rifiuti (pannolini, pannoloni e rifiuti medicali) in appositi sacchetti di colore giallo, da porre al di fuori della porta o del cancello della propria abitazione, ai fini della raccolta differenziata.

Pur richiamandosi alle garanzie individuate dal Garante con il *provvedimento* del 14 luglio 2005 sulla raccolta differenziata dei rifiuti ([doc. *web* n. 1149822], *Relazione* 2005, p. 39), l'Ufficio non ha ravvisato gli estremi di una violazione del Codice, in quanto il servizio prestato alle utenze è risultato essere svolto a seguito della presentazione di apposita domanda, quindi in forma volontaria. Il Comune si è tuttavia impegnato a valutare altre modalità di conferimento di tali rifiuti (*Nota* 2 novembre 2009).

Era stato posto un quesito in ordine alla mancata indicazione delle generalità dell'agente accertatore nei verbali di contravvenzioni per violazioni del Codice della strada, e al riguardo, richiamando il *provvedimento* adottato dal Garante il 6 febbraio 2001 [doc. web n. 41067], è stato ribadito che l'omissione delle generalità dell'organo accertatore non può ritenersi conseguenza dell'applicazione del Codice (*Nota* 5 novembre 2009).

Ad un comune che aveva chiesto chiarimenti in ordine alle corrette modalità per iscriversi ad un *social network*, è stato rappresentato che, in linea generale, non sussistono ostacoli di fondo; tuttavia, iniziative del genere devono avvenire nel rispetto del Codice, nonché di presupposti, limiti e modalità previsti dalla disciplina di settore riguardante singoli atti e documenti.

Più specificatamente, è stata rappresentata la necessità di rispettare le indicazioni fornite con le linee-guida contenute nel "*Rapporto e linee-guida in materia di privacy nei servizi di social network - Memorandum di Roma*" [doc. web n. 1567124], con particolare riferimento all'obbligo di assicurare l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza e non eccedenza dei dati personali, garantendo il rispetto del diritto all'oblio degli interessati una volta perseguite le finalità poste alla base del trattamento (art. 11, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice). L'ente, infatti, dopo aver valutato se includere i documenti diffusi in eventuali sezioni del sito che li rendano direttamente individuabili in rete, a partire anche da motori di ricerca esterni al sito stesso, deve individuare - opportunamente, con regolamento - periodi di tempo congrui rispetto alle finalità perseguite.

Decorsi tali periodi, determinati documenti o sezioni del sito dovrebbero rimanere in rete, ma essere consultabili solo a partire dal sito stesso (*Nota* 13 gennaio 2010).

L'utilizzo dei contrassegni rilasciati per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, è stato oggetto di diversi interventi relativi al trattamento dei dati.

Sul piano normativo è stata esaminata, senza formulare alcun rilievo, una specifica iniziativa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali-Direzione generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese volta a modificare l'art. 74 del Codice nella parte che vieta l'apposizione di simboli, al fine di inserire

I contrassegni
per veicoli adibiti
al trasporto di
persone con
disabilità

l'emblema di una sedia a rotelle e rendere così immediatamente riconoscibile la speciale natura del contrassegno rilasciato alla persona disabile.

Il predetto Dicastero ha infatti rappresentato che l'attuale formulazione della norma contrasta con la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea n. 96/376/CE del 4 giugno 1998 sull'adozione di un modello comunitario unico di contrassegno di parcheggio, volto a consentire a tutti i cittadini con disabilità di fruire, nell'area dell'Unione, dei medesimi benefici in termini di circolazione e sosta dei veicoli (*Nota* 15 gennaio 2009).

Un non vedente aveva lamentato che il suo comune di residenza, al fine di consentire l'accesso alle zone a traffico limitato (Ztl) dei soggetti disabili titolari di contrassegno speciale di circolazione, richiedeva di volta in volta la preventiva comunicazione del nominativo dell'accompagnatore al *call center* comunale. Poiché il comune, interpellato sul punto, ha dichiarato che tale comunicazione è prevista dal regolamento comunale relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone con disabilità, al fine di scoraggiare l'utilizzo improprio del contrassegno disabili, nel caso di prelievo e/o trasporto del titolare dell'autorizzazione all'interno della zona a traffico limitato, non è stata ravvisata alcuna violazione del Codice da parte del comune medesimo (*v.* artt. 11, comma 1, punto 2, e 13, comma 4, del *Regolamento* del Garante n. 1/2007) (*Nota* 26 giugno 2009).

Un cittadino aveva lamentato l'apposizione della foto della persona fisica interessata, sul retro dei contrassegni rilasciati da un comune per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide. Al riguardo, è stato osservato che la disciplina di riferimento dei contrassegni invalidi è costituita, in particolare, dall'art. 188 del nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), dall'art. 381 del relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e, da ultimo, dall'art. 74 del Codice, da considerarsi, quale norma specifica e posteriore, prevalente sulla citata disposizione legislativa ed, in ogni caso, sul predetto regolamento di attuazione. Pertanto i contrassegni in questione devono contenere i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata, mentre le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata devono essere riportati con

modalità tali da non permettere la loro diretta visibilità, se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento (art. 74, comma 2, del Codice).

I contrassegni non devono riportare neanche dati personali diversi da quelli previsti quali, ad esempio, la fotografia dell'interessato, la cui apposizione è in contrasto con i principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati (artt. 11, comma 1, lett. a), e 22, comma 3, del Codice).

In tale quadro, è stata vietata al comune l'apposizione della foto dell'interessato sul retro del contrassegno individuando specifici termini per adeguarsi. Pur ritenendo condivisibile l'esigenza di contrastare eventuali abusi, il Garante ha ritenuto a tal fine sufficiente l'indicazione del numero di autorizzazione da cui si può agevolmente risalire al titolare del contrassegno, nonché verificare, se del caso, tramite un documento, l'identità del disabile presente nell'autoveicolo.

3.7. L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

Pubblicità dei dati
nei procedimenti
di espropriazione
forzata

Nel 2009 si è registrata una diminuzione delle segnalazioni relative al regime di pubblicità nell'ambito dei procedimenti di espropriazione forzata, introdotto dalla riforma del processo esecutivo (d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° maggio 2005, n. 80), che prevede la pubblicazione in appositi siti internet di copia dell'ordinanza del giudice che dispone sulla vendita forzata e della relazione di stima dei beni da espropriare.

In riscontro a tali segnalazioni, l'Autorità ha richiamato il *provvedimento* 7 febbraio 2008 ([doc. web n. 1490838], v. *Relazione 2007*, p. 55), con il quale ha indicato all'autorità giudiziaria e ai professionisti incaricati delle vendite l'esigenza di omettere nelle copie pubblicate sia dell'avviso di vendita, sia delle ordinanze e delle relazioni di stima, le generalità e ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità del debitore e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque non pertinente rispetto alla procedura in corso.

In un caso, la pubblicazione contestata era stata effettuata in un periodo antecedente al citato *provvedimento* e i dati relativi al segnalante sono stati successivamente oscurati (*Nota* 22 ottobre 2009).

In un altro caso (*Nota* 27 novembre 2009), è stata lamentata una distribuzione di volantini che recavano la pubblicità della vendita all'asta di un immobile nell'ambito del quartiere dove l'immobile medesimo era situato.

Al riguardo, rilevato che il volantino allegato alla segnalazione si limitava a fornire informazioni relative alla vendita giudiziaria senza indicare i nomi degli interessati, si è osservato che ai fini della disciplina in materia di protezione dei dati personali assume rilievo l'eventuale pubblicazione del nominativo del debitore nell'avviso di vendita, mentre esulano dalla competenza dell'Autorità gli aspetti che riguardano la gestione delle forme di pubblicità di tali avvisi.

Sono pervenute segnalazioni relative alla pubblicazione sui siti istituzionali della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato di sentenze in cui erano riportati i dati identificativi dei segnalanti nonché informazioni relative al loro stato di salute o a rapporti di famiglia.

Publicazione
di sentenze

Al riguardo l'Autorità ha innanzitutto chiarito che l'art. 52 del Codice disciplina esclusivamente l'eventuale pubblicazione di sentenze su riviste giuridiche e siti internet, mentre la pubblicazione mediante deposito dei provvedimenti presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario resta disciplinata dalle pertinenti disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

L'Autorità ha poi precisato che il comma 5 dell'art. 52 prescrive che chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado deve omettere in ogni caso le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia o di stato delle persone.

È stato infine ribadito che l'art. 22, comma 8, del Codice, in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dei soggetti pubblici, vieta la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute.

L'Autorità ha pertanto invitato (*Nota* 15 ottobre 2009) i responsabili dei siti istituzionali interessati a oscurare i dati contestati, ottenendo piena collaborazione.

In risposta ad una segnalazione, l'Autorità ha anche avuto modo di precisare che

le pronunce disciplinari emesse dal Consiglio superiore della magistratura hanno natura giurisdizionale, per cui ad esse si applica il regime di pubblicità proprio delle sentenze emesse dall'Autorità giudiziaria. Come previsto dall'art. 51 del Codice, tali pronunce sono quindi conoscibili anche attraverso la rete internet, con le cautele prescritte dal Codice medesimo (art. 52), in caso di loro riproduzione, in ogni forma, per finalità di informazione giuridica (*Nota* 1° luglio 2009).

3.7.1. Trattamenti di dati negli uffici giudiziari

Ruoli di udienza

Nel corso del 2009 è stata lamentata l'affissione, fuori delle aule di udienza di uffici giudiziari, dell'elenco delle cause in trattazione con l'indicazione dei nominativi delle parti. In tale occasione (*Nota* 7 settembre 2009) l'Autorità ha ricordato all'autorità giudiziaria che lo stesso Consiglio superiore della magistratura, con delibera del 23 luglio 2003 ha espressamente ritenuto che *“attesa la non pubblicità delle udienze istruttorie, non sia consentito rendere disponibile per il pubblico il ruolo delle cause chiamate davanti al giudice istruttore. Per le controversie da discutere in udienza pubblica, viceversa, può ritenersi sufficiente l'indicazione, sul ruolo affisso sulla porta della sala dell'udienza, del solo numero del registro generale della controversia, con esclusione di ulteriori riferimenti ai nomi delle parti ed all'oggetto della causa.”*

Accertamenti
presso il
Giudice di pace

Con delibera del 24 settembre 2009, a seguito di segnalazioni ricevute, il Garante ha avviato accertamenti, ai sensi dell'art. 160 del Codice, in ordine ai trattamenti di dati personali effettuati, per ragioni di giustizia (art. 47, comma 2, del Codice), presso l'Ufficio del Giudice di pace di Roma, relativamente al settore civile. Gli accertamenti, che sono in corso, concernono i trattamenti effettuati sia attraverso il nuovo sistema informatico dei Giudici di pace, sia attraverso la gestione dei fascicoli cartacei.

3.7.2. Notificazioni di atti e comunicazioni

Anche nel 2009 sono pervenute numerose segnalazioni circa modalità di notificazione di atti giudiziari, verbali di contravvenzione e avvisi fiscali non conformi alle prescrizioni del Codice.

Il Garante ha richiamato l'attenzione degli uffici interessati (Unep) al rispetto scrupoloso della vigente normativa, in particolare dell'art. 174 del Codice; questo prevede che, qualora la notificazione non possa essere eseguita nelle mani del destinatario, la copia dell'atto deve essere consegnata in una busta sigillata senza indicazioni da cui sia possibile desumere il contenuto dell'atto.

Una segnalazione ha in particolare riguardato la notifica di un atto giudiziario eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., secondo il quale *“se non è possibile eseguire la consegna (...) l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve essere eseguita, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”*.

A tale proposito il Garante ha invitato (Nota 13 ottobre 2009) l'ufficio a valutare l'opportunità di adottare maggiori cautele nei casi di affissione dell'avviso di deposito (inserendo, ad esempio, la busta dove è riportata la dicitura *“Ufficio unico esecuzioni protesti”* in altra busta priva di tale indicazione) al fine di tutelare più adeguatamente la riservatezza del destinatario dell'avviso.

In un altro caso (Nota 22 maggio 2009) è stata richiamata l'attenzione dell'ufficio giudiziario interessato con riferimento alla fattispecie della notificazione di atti ai militari in servizio ai sensi dell'art. 146 c.p.c.. Si è in particolar modo rilevato che la particolare modalità di notificazione (che prevede la consegna della copia dell'atto al pubblico ministero che ne cura l'invio al comandante del Corpo al quale il militare appartiene) si applica, in via residuale, solo qualora non risulti possibile la notificazione nelle forme ordinarie nelle mani del destinatario e non anche allorché, come nel caso di specie, sia stata eseguita la notificazione con le modalità ordinarie (l'atto era stato notificato direttamente anche all'interessato).

In numerose segnalazioni gli istanti, parti offese in un procedimento penale, avevano lamentato che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare sarebbe stata effettuata, in ragione del numero dei destinatari, per pubblici annunci (art. 155 c.p.p.). Nel rilevare che nella specie tale modalità, pur normativamente prevista, avrebbe

comportato l'indiscriminata diffusione di dati sensibili degli interessati, già individuati da notizie di stampa quali pazienti dell'imputato in quanto portatori di particolari patologie, il Garante ha quindi rappresentato (*Nota* 30 aprile 2009) all'autorità giudiziaria l'opportunità di procedere alle notifiche con le forme ordinarie, al fine di salvaguardare la sfera di riservatezza degli interessati. L'autorità giudiziaria ha accolto l'invito del Garante.

Elezione di
domicilio

In risposta ad una segnalazione; è stato, altresì, precisato che non viola la disciplina in materia di protezione dei dati personali l'inosservanza del domicilio prescelto - salvi gli effetti processuali e civili che ne possono derivare, non di competenza dell'Autorità - ove l'invio al domicilio diverso da quello indicato non comporti una comunicazione a terzi di dati personali riferiti agli interessati, come nel caso di invio di plichi chiusi non recanti all'esterno alcuna indicazione idonea a rivelare il contenuto dell'atto (*Nota* 13 ottobre 2009).

4. LA SANITÀ

4.1. IL TRATTAMENTO DI DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE

4.1.1. I trattamenti per fini di cura della salute

Il trattamento dei dati personali effettuato dagli esercenti le professioni sanitarie per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'interessato è stato oggetto di specifica attenzione da parte dell'Autorità.

La centralità dell'informativa e del consenso per il trattamento dei dati personali nell'ambito del rapporto medico-paziente è stata più volte richiamata.

In particolare, l'Ufficio ha ricordato ad un ambulatorio di microchirurgia che è necessario acquisire uno specifico consenso informato del paziente per perseguire finalità ulteriori rispetto a quelle strettamente connesse alla cura della salute dell'interessato, nonché per effettuare una comunicazione di dati personali a soggetti terzi (*ad es.*, medico di medicina generale) non prevista dalla legge.

Nella stessa occasione è stato, inoltre, chiarito che devono essere comunicati i soli dati indispensabili preferendo, se possibile, la trasmissione di dati non direttamente identificativi dell'interessato (*ad es.*, laboratorio di analisi). A seguito di tali chiarimenti, lo studio medico ha modificato i modelli di informativa e di consenso utilizzati nei rapporti con i pazienti (*Nota* 18 marzo 2009).

Analogamente, l'Ufficio ha ricordato ad uno studio medico pediatrico che la comunicazione a terzi (*ad es.*, l'azienda sanitaria territoriale) dei dati sanitari dei pazienti può essere effettuata esclusivamente se prevista da una norma di legge, o previo specifico consenso informato dell'interessato o dell'esercente la potestà genitoriale nel caso di minori (artt. 76 ss. del Codice).

L'Ufficio ha inoltre ricordato che l'Autorità ha adottato un modello semplificato di informativa per il trattamento dei dati personali effettuato da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta da utilizzare facoltativamente nei rapporti con i loro assistiti (*Prov. 19 luglio 2006*, in *G.U.* 8 agosto 2006, n. 183 [doc. web n. 1318699]) (*Nota* 12 febbraio 2009).

Con riferimento al trattamento dei dati sanitari mediante sistemi di *Rfid* l'Ufficio, nel richiamare un'azienda ospedaliera al rispetto del *provvedimento* generale del 9 marzo 2005 [doc. *web* n. 1109493], ha ricordato che è necessario raccogliere uno specifico ed informato consenso dell'interessato per l'impiego di tali sistemi nell'ambito del monitoraggio del percorso diagnostico-terapeutico del paziente, nonché segnalare l'esistenza di "rilevatori di passaggio", qualora si reputi indispensabile installare tali lettori (*Nota* 25 febbraio 2009).

Merita, altresì, menzione l'intervento riguardante il trattamento dei dati sanitari rilevabili attraverso l'interrogazione di dispositivi cardiaci impiantati sul paziente.

Al riguardo, l'Ufficio ha osservato che, ferma restando la conoscibilità di tali dati da parte del personale medico che assiste l'interessato a fini di cura della sua salute, l'accesso della società produttrice alle informazioni elaborate da tali apparecchiature deve essere limitato a casi di stretta indispensabilità. In particolare, la società può, di regola, accedere ai dati relativi alla funzionalità dell'apparecchio installato senza associare i dati sanitari rilevati con quelli direttamente identificativi del soggetto su cui il dispositivo è stato impiantato (*Nota* 7 aprile 2009).

In merito al trattamento di dati sanitari nell'ambito di pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere sanitario, era stato chiesto se la pubblicazione da parte del medico curante di alcune lettere su internet, nelle quali i pazienti gli riferiscono informazioni relative all'evoluzione di uno stato patologico, possa porsi in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Al riguardo, l'Ufficio ha osservato che tale operazione costituisce una diffusione di dati sanitari espressamente vietata dal Codice e che nelle pubblicazioni scientifico-sanitarie i medici devono riportare i dati clinici o osservazioni relative a singole persone assicurandone la non identificabilità (*cfr. autorizzazione* generale del Garante n. 2/2009, in *G.U.* 18 gennaio 2010, n. 13 [doc. *web* n. 1682956] e codice di deontologia medica) (*Nota* 3 giugno 2009).

Tra i casi di maggior rilievo si evidenzia l'intervento in materia di sistema di

sorveglianza sanitaria in relazione alla pandemia dell'infezione da *virus* A(H1N1).

Al riguardo, l'Ufficio ha fornito alcune indicazioni ad una associazione di *tour operator* italiani in merito alla possibilità che un operatore turistico possa comunicare - dietro specifica richiesta - all'azienda sanitaria locale (Asl), che ha in cura un paziente affetto da tale influenza, l'elenco dei soggetti che hanno partecipato a viaggi o hanno soggiornato insieme al malato.

L'Ufficio, nel precisare che i dati anagrafici dei compagni di viaggio dell'individuo affetto dall'influenza A(H1N1) non possono considerarsi dati sensibili, in quanto non sono di per sé idonei a rivelare lo stato di salute di taluni soggetti, ha osservato che tale trattamento configura una comunicazione di dati personali da parte di un soggetto privato (operatore turistico) verso un soggetto pubblico (Asl). Tale comunicazione, ammissibile per il raggiungimento di finalità istituzionali dell'azienda (nel caso di specie la profilassi e il controllo sulle malattie infettive e diffusive), può essere effettuata senza richiedere il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. *a*), del Codice).

Come precisato anche in alcune circolari del Ministero della salute, in funzione del rafforzamento delle attività di sorveglianza e raccolta dati sui casi confermati di influenza A(H1N1), l'indagine epidemiologica è curata dalla azienda sanitaria di competenza che ha il compito di raccogliere i dati anagrafici e i recapiti dei contatti della persona affetta dall'influenza, mentre il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, non hanno la possibilità di accedere ai dati anagrafici dei casi e dei relativi contatti (*Nota* 16 settembre 2009).

In termini più generali, nel quadro del processo di ammodernamento della sanità pubblica e privata, il Garante ha avvertito l'esigenza di delineare specifiche garanzie e responsabilità in ordine alla condivisione da parte di distinti titolari del trattamento delle informazioni sanitarie che ricostruiscono la storia sanitaria di un individuo.

Dopo un'ampia procedura di consultazione pubblica (*cf.* *Relazione 2008*, p. 17 e *deliberazione* n. 8 del 5 marzo 2009, in *G.U.* 26 marzo 2009, n. 71 [doc. *web* n. 1598313]), e tenuto conto delle osservazioni formulate dal gruppo di lavoro costituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al quale l'Autorità

Le linee-guida in
tema di fascicolo
sanitario
elettronico (Fse)
e di *dossier*
sanitario

ha partecipato in qualità di osservatore, tali garanzie sono state individuate nelle *“Linee-guida in tema di fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario”* (Prov. 16 luglio 2009, in *G.U.* 3 agosto 2009, n. 178 [doc. *web* n. 1634116]).

La mancanza a livello nazionale di una definizione normativa di fascicolo sanitario elettronico e di *dossier* sanitario ha indotto il Garante a formulare nel citato *provvedimento* una definizione convenzionale di tali strumenti. In tal senso, si intende per Fse/*dossier* l'insieme delle diverse informazioni inerenti lo stato di salute di un individuo relative ad eventi clinici presenti e trascorsi (*ad es.*, referti, documentazione su ricoveri) volte a documentarne la storia clinica. Il suddetto insieme di dati sanitari risulta diversamente denominato in funzione dell'ambito di operatività: il *dossier* è costituito dall'insieme dei dati clinici generato da un organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento (*ad es.*, azienda ospedaliera), mentre il Fse è originato da diversi titolari del trattamento operanti, generalmente, in un medesimo ambito territoriale.

In assenza di una normativa di settore che preveda il perseguimento, da parte di soggetti pubblici, di specifiche finalità amministrative attraverso il trattamento dei dati personali raccolti mediante il Fse, il Garante ha ritenuto che si possa ricorrere a tale strumento solo per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'interessato, ovvero per assicurare un migliore processo di cura attraverso la ricostruzione - di regola su base logica - il più completa possibile, degli eventi di rilievo clinico occorsi allo stesso.

Il perseguimento delle suddette finalità di cura impone il rispetto del principio di autodeterminazione dell'interessato (artt. 75 *ss.* del Codice) al quale, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto di scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un proprio Fse/*dossier*. In caso negativo, i dati sanitari resteranno disponibili solo per il professionista o organismo sanitario che li ha redatti, senza alcun pregiudizio per l'accesso dell'interessato alle cure mediche richieste.

Il consenso alla costituzione del Fse deve essere autonomo, specifico e basato su un'adeguata informativa per risultare effettivamente libero (artt. 13, 79 e 80 del Codice). Deve essere altresì prevista la possibilità che l'interessato esprima un consenso di carattere generale per la costituzione del Fse e consensi specifici per la consultazione del medesimo

da parte dei singoli titolari del trattamento (*ad es.*, medico di medicina generale).

È stata inoltre prevista la possibilità di revocare il consenso prestato; in tal caso il Fse/*dossier* non deve essere ulteriormente implementato, restando i documenti sanitari disponibili solo all'organismo che li ha redatti e per eventuali conservazioni per obbligo di legge (art. 22, comma 5, del Codice).

Inoltre deve essere concessa all'interessato la possibilità di non far confluire nel Fse/*dossier* alcune specifiche informazioni sanitarie così come, in generale, il paziente può decidere di non informare il medico di alcuni eventi sanitari che lo riguardano.

L'esercizio di tale scelta da parte dell'interessato non deve essere automaticamente conoscibile da parte del medico che accede al Fse/*dossier* (*cd.* "oscuramento dell'oscuramento").

Secondo le linee-guida, al Fse/*dossier* possono accedere solo i soggetti operanti in ambito sanitario, con esclusione di periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, organizzazioni scientifiche e organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario. Analogamente, l'accesso è precluso anche al personale medico nell'esercizio di attività medico-legale (*ad es.*, visite per l'accertamento dell'idoneità lavorativa), in quanto tali professionisti svolgono la loro attività professionale nell'ambito dell'accertamento di idoneità o *status*, e non anche all'interno del processo di cura dell'interessato.

L'accesso ai documenti contenuti nel Fse/*dossier* è sempre consentito ai soggetti che li hanno redatti, nonché agli altri che abbiano in cura l'interessato, sempre che quest'ultimo ne abbia autorizzato l'accesso nei termini sopra indicati e, comunque, solo per il periodo di tempo indispensabile per espletare le operazioni di cura.

Nei casi in cui si intendano inserire nel Fse informazioni particolarmente delicate, quali quelle relative ad atti di violenza sessuale o di pedofilia, allo stato di sieropositività o all'interruzione volontaria della gravidanza, è necessario acquisire uno specifico consenso dell'interessato.

L'Autorità ha inoltre prescritto a tutti i titolari che i trattamenti di dati personali effettuati attraverso il Fse siano comunicati al Garante entro il 31 dicembre 2009 secondo un modello appositamente individuato. Tale scelta risponde all'esigenza di improntare tali progetti a criteri di massima trasparenza nella loro strutturazione e nel loro funzionamento.

Consultazione
online dei
referti medici

Sempre nell'ambito del processo di ammodernamento della sanità pubblica e privata l'Autorità, con l'adozione delle *"Linee-guida in tema di referti online"* (Prov. 19 novembre 2009, in *G.U.* 11 dicembre 2009, n. 288 [doc. web n. 1679033]), ha fornito alcune indicazioni anche in merito ai servizi gratuiti generalmente riconducibili all'espressione "referti *online*" (servizi consistenti nella possibilità di ricevere via posta elettronica o di consultare telematicamente il referto) per individuare uno specifico quadro di garanzie per i cittadini.

Le predette linee-guida sono state sottoposte preliminarmente ad una consultazione pubblica, per acquisire osservazioni e commenti da parte degli organismi e professionisti sanitari pubblici e privati e delle associazioni di pazienti interessati (*Deliberazione* n. 21 del 25 giugno 2009, in *G.U.* 15 luglio 2009, n. 162 [doc. web n. 1630271]).

La mancanza di specifiche disposizioni normative ha indotto l'Autorità a considerare facoltativa tale modalità di consegna dei referti: l'interessato deve, infatti, poter scegliere - in piena libertà - se accedere o meno al servizio di refertazione *online*, senza nessuna conseguenza sulla possibilità di usufruire delle prestazioni mediche richieste. Resta ferma quindi anche la possibilità di continuare a ritirare i referti in formato cartaceo presso la struttura erogatrice della prestazione sanitaria.

Qualora l'utente scelga i suddetti servizi di refertazione *online* deve essergli concesso, in relazione ai singoli esami clinici, di manifestare una volontà contraria.

Il consenso alla comunicazione dei risultati diagnostici al medico curante, o al medico di medicina generale indicato dal paziente, deve essere manifestato di volta in volta; all'interessato deve, infatti, essere concessa la possibilità di scegliere quali referti mettere a disposizione del proprio medico.

Nel caso di utilizzazione del servizio di avviso, tramite *Sms*, della disponibilità alla consultazione dei referti attraverso le modalità sopra descritte, il Garante ha previsto che nel messaggio inviato sia data solo notizia della disponibilità del referto e non anche del dettaglio della tipologia di accertamenti effettuati, del loro esito o delle credenziali di autenticazione assegnate all'interessato per la consultazione del referto.

Al fine di rispettare la regola dell'intermediazione del medico nella comunicazione

all'interessato di informazioni relative al suo stato di salute, l'Autorità ha previsto che la comunicazione del referto sia accompagnata da un giudizio scritto e dalla disponibilità del medico a fornire ulteriori indicazioni su richiesta dell'interessato.

Il Garante ha inoltre ricordato ai titolari del trattamento che, nell'offrire tali servizi, devono tenere conto delle disposizioni di settore che prevedono una specifica attività di consulenza da parte del personale medico (*ad es.*, nel caso di indagini cliniche volte a rivelare direttamente o indirettamente l'infezione da Hiv).

La necessità di assicurare una consulenza generica appropriata nell'effettuazione di test genetici - anche prenatali - ha indotto l'Autorità ad escludere che tali servizi di refertazione possano essere offerti all'interessato che si sottoponga alle suddette indagini cliniche.

La particolare delicatezza dei dati personali trattati mediante i servizi di refertazione *online* ha indotto a prevedere specifici accorgimenti tecnici per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell'art. 31 del Codice, ferme restando le misure minime che ciascun titolare del trattamento deve comunque adottare ai sensi del Codice (artt. 33 *ss.*). In particolare, nel caso di consultazione *online* dei referti tramite servizi *web* accessibili da internet, devono essere assicurati protocolli di comunicazione sicuri, basati sull'utilizzo di *standard* crittografici per la comunicazione elettronica dei dati (*Ssl - Secure Socket Layer*), con la certificazione digitale dell'identità dei sistemi che erogano il servizio in rete, nonché tecniche idonee ad evitare la possibile acquisizione delle informazioni contenute nel *file* elettronico nel caso di una sua memorizzazione intermedia in sistemi di *caching*, locali o centralizzati, a seguito della sua consultazione *online*. E' stato inoltre previsto che il referto possa essere disponibile per la consultazione *online* solo per un periodo di tempo limitato di quarantacinque giorni.

Qualora il titolare del trattamento intenda inviare copia del referto alla casella di posta elettronica dell'interessato, il referto in formato digitale deve essere spedito in forma di allegato a un messaggio e-mail e non come testo compreso nella *body part* del messaggio; il *file* contenente il referto deve essere protetto con modalità idonee a impedire l'illegittima o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse da parte di soggetti diversi da quello cui sono destinate.

4.1.2. I trattamenti per fini amministrativi

L'Autorità è stata più volte chiamata nel 2009 a fornire indicazioni in merito ai trattamenti di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, effettuati da parte di strutture sanitarie pubbliche per finalità amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lett. *a*), del Codice).

Al riguardo, l'Ufficio ha ricordato che per finalità amministrative correlate a quelle di cura non è necessario acquisire il consenso dell'interessato, bensì rispettare i limiti e le garanzie individuate nei regolamenti regionali adottati in conformità allo schema-tipo di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari di competenza delle regioni e delle province autonome, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali/provinciali, nonché degli enti vigilati dalle regioni/province autonome, su cui il Garante ha espresso parere favorevole (*Prov. 13 aprile 2006 [doc. web n. 1272225]*).

Ad oltre tre anni dall'adozione da parte delle regioni dei suddetti regolamenti, l'Ufficio ha partecipato ad un tavolo di lavoro interregionale istituito per revisionare il predetto schema-tipo di regolamento, anche alla luce dei numerosi interventi normativi che hanno modificato le attività amministrative svolte dalle strutture sanitarie pubbliche.

Per quanto riguarda le finalità amministrative correlate alla cura, l'Ufficio ha specificato che la registrazione delle conversazioni effettuate con la centrale operativa del 118, sebbene non specificamente prevista nella scheda del predetto schema-tipo di regolamento relativa all'assistenza sanitaria fornita in emergenza, può essere comunque effettuata qualora il titolare del trattamento la consideri indispensabile al raggiungimento della finalità di rilevante interesse pubblico perseguita. È stato in particolare chiarito che l'elencazione delle modalità del trattamento non costituisce un elemento essenziale e vincolante delle schede che compongono il suddetto schema-tipo. I dati in tal modo registrati possono essere conservati solo per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività di soccorso, ferme restando le eventuali esigenze in ambito giudiziario e le specifiche eventuali previsioni contenute nella disciplina di settore o contrattuale, nonché le salvaguardie sancite in ambito lavorativo (*cf. art. 113 del Codice*) (*Nota 26 febbraio 2009*).